**Progetto di decreto ministeriale che stabilisce i criteri per determinare quando i rifiuti di plastica, sottoposti a trattamento meccanico e destinati alla fabbricazione di prodotti di plastica, cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile sui rifiuti contaminati e sui suoli per un'economia circolare**

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (di seguito "direttiva quadro sui rifiuti") e la legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare, che la recepisce nell'ordinamento spagnolo, introducono una serie di requisiti che devono essere soddisfatti affinché un determinato tipo di rifiuto, dopo il recupero, non possa più essere considerato tale.

I quattro requisiti per questo cambiamento di status giuridico sono che la sostanza o l'oggetto risultante deve essere utilizzato per scopi specifici; deve esistere un mercato o una domanda per questa sostanza o oggetto; la sostanza o l'oggetto risultante deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici, la legislazione esistente e gli standard applicabili ai prodotti; infine, l'uso della sostanza o dell'oggetto risultante non può avere un impatto negativo sull'ambiente o sulla salute.

L'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, stabilisce che l'applicazione del concetto giuridico di cessazione della qualifica di rifiuto può essere a livello dell'Unione europea, di uno Stato membro o caso per caso.

Nel primo livello, la Commissione europea può valutare la necessità di stabilire detti criteri per determinati flussi di rifiuti tramite atti di esecuzione su scala europea. Nel secondo caso, qualora non siano stati stabiliti a livello comunitario, spetta agli Stati membri stabilire tali criteri per taluni tipi di rifiuti. In entrambi i casi, i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti dalla direttiva si applicano ai rifiuti autorizzati come materiale in entrata per l'operazione di recupero; procedure e tecniche di trattamento ammissibili; i criteri di qualità che devono essere rispettati per i materiali finali dei rifiuti risultanti dall'operazione di recupero, in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; sistemi di gestione per dimostrare la conformità ai criteri definiti, in particolare per il controllo di qualità e l'autocontrollo, e l'accreditamento, se del caso; e infine alla presentazione di una dichiarazione di conformità.

Nella terza ipotesi, denominata caso per caso, laddove non esistano criteri stabiliti su scala né europea né nazionale, sono gli Stati membri ad avere il potere di decidere caso per caso in merito a determinati flussi di rifiuti. La direttiva 2018/851 del 30 maggio stabilisce che per ciascun caso, se necessario, devono essere trasmessi gli stessi requisiti stabiliti per le due opzioni sopra descritte. Inoltre, anche in quest'ultima ipotesi si tiene conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

L'articolo 5 della legge 7/2022 dell'8 aprile prevede che i criteri specifici per taluni rifiuti oggetto di un'operazione di recupero, compreso il riciclaggio, possono essere stabiliti con ordinanza ministeriale per cessare di essere considerati rifiuti. A tal fine, lo studio preliminare condotto dalla commissione di coordinamento dei rifiuti, istituito dall'Unione europea, la giurisprudenza applicabile, tiene conto, se del caso, dei principi di precauzione e prevenzione e degli eventuali effetti negativi del materiale risultante.

Va osservato che lo stesso approccio adottato dalla nuova direttiva per gli sviluppi a livello dell'Unione europea e nazionale è quello che è stato applicato in Spagna nell'attuazione dell'articolo 5 della legge 7/2022 dell'8 aprile, mediante ordinanze ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto.

II

Per quanto riguarda la proposta relativa ai criteri di cessazione dei rifiuti per taluni rifiuti di plastica, a livello dell'Unione europea la Commissione europea ha nominato il Centro comune di ricerca (di seguito "CCR") per studiare i criteri proposti per la cessazione dei rifiuti per taluni rifiuti di plastica e includere tutte le informazioni di base necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre. Lo studio è stato pubblicato nel 2014 raccogliendo i contributi degli esperti e delle parti interessate degli Stati membri. Questo documento riassume nell' allegato VI l'insieme dei criteri proposti per la cessazione della qualifica di rifiuto dei cosiddetti termoplastici (esclusi i termoindurenti), suddividendo i criteri in diverse sezioni. Nonostante la pubblicazione di questo studio, non c'è ancora stata alcuna iniziativa legislativa da parte della Commissione europea per stabilire questi criteri per il flusso di rifiuti di plastica a livello europeo.

Successivamente, nell'ambito del primo piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione ha adottato all'inizio del 2018 la "*Strategia europea per la plastica in un'economia circolare*", che affronta in modo specifico gli aspetti relativi alla progettazione, alla produzione e all'utilizzo della plastica, nonché la raccolta differenziata e le attuali possibilità di ottenere un trattamento adeguato di questo tipo di rifiuti. La strategia, oltre a fornire un elenco di misure concrete, sottolinea la necessità di ridurre gli impatti indesiderabili sulla società e sull'ambiente derivanti dall'uso di plastica e rifiuti di plastica e incorpora l'obiettivo di raggiungere l'uso di 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata ogni anno, da oggi fino al 2025, per la fabbricazione di nuovi prodotti, aumentando così il riciclaggio dei rifiuti di plastica nell'Unione europea.

III

Il termine "plastica" copre un'enorme varietà di materiali che condividono una ripetizione di strutture chiamate monomeri, sotto forma di lunghe catene. Partendo da questa unità di base, la base di ogni plastica è costituita sia dal polimero (catena di monomeri) sia da tutte le sostanze chimiche che vengono aggiunte per fornire varie caratteristiche. A seconda di queste proprietà, la plastica può essere utilizzata come materiali isolanti, termici, strutturali, alleggerenti e protettivi, tra gli altri. Grazie alla loro riconosciuta funzionalità, versatilità e prezzo, le materie plastiche trovano una moltitudine di applicazioni in vari campi che vanno dall'uso quotidiano e domestico di contenitori e imballaggi, all'impiego nell'edilizia, nell'industria automobilistica, nei macchinari, nell'elettronica, nell'agricoltura, nei tessuti, nell'arredamento, ecc. In termini di volume, la domanda di plastica per l'uso negli imballaggi è la più alta rispetto ad altri usi.

Proprio perché presenta proprietà così diverse ed è impiegata in così tante applicazioni differenti, l'uso della plastica è così diffuso e quindi il volume della produzione di rifiuti plastici è molto importante e la sua tendenza negli ultimi anni è in crescita. Oltre alla loro varietà, le materie plastiche sono caratterizzate da una gamma molto varia di vita utile di ciascun prodotto, che può andare da pochi minuti per alcuni prodotti di consumo a molti anni per i prodotti utilizzati nelle costruzioni o nelle macchine, ad esempio. Questo aspetto influenza notevolmente anche il flusso di rifiuti, così come la presenza di determinate sostanze chimiche o miscele in alcuni di essi.

La questione delle sostanze chimiche o delle miscele contenute nei rifiuti di plastica è indubbiamente estremamente importante per la protezione dell'ambiente e della salute umana. Per questo motivo, negli ultimi tempi si è riscontrata una crescente richiesta da parte dell'opinione pubblica di risolvere sia il problema associato all'inquinamento diretto sia l'implementazione dei trattamenti più appropriati per gestire questo flusso di rifiuti. A tale riguardo, il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP) prevede che i rifiuti costituiti, contenenti o contaminati da qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV in concentrazioni superiori a quelle stabilite in detto allegato siano smaltiti o recuperati mediante determinate operazioni di trattamento che garantiscano la distruzione o la trasformazione irreversibile del contenuto dei POP, qualora il riciclaggio non sia possibile. Si applicano inoltre le disposizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di tali sostanze in articoli fabbricati a partire da materie plastiche che acquisiscono la cessazione della qualifica di rifiuto.

Sia la Convenzione di Basilea che diversi Stati membri hanno elaborato orientamenti per la corretta gestione dei flussi di rifiuti contenenti POP. Nel 2019, la Commissione europea ha pubblicato uno studio ambizioso incentrato sulla revisione dei limiti di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. In questo studio, si sottolinea che, in generale, lo smontaggio e la separazione meccanica possono essere implementati come primo passo efficiente per ridurre la quantità di rifiuti contenenti POP che ritornano ai cicli di produzione. Questi trattamenti sono più in atto per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, mentre per altri flussi come gli autoveicoli fuori uso e i rifiuti di costruzione e demolizione, ci sono barriere più pratiche. Idealmente, la separazione dei rifiuti con POP dagli altri sottoinsiemi dovrebbe avvenire il prima possibile all'interno della catena di trattamento dei rifiuti.

Una volta che diventano rifiuti, il successo del riciclaggio da questo flusso è molto vario a seconda del tipo di rifiuto e della sua origine. Attualmente, secondo i dati della Commissione, più di 27 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica vengono raccolti ogni anno in Europa. Di questo importo annuo, meno di un terzo è destinato agli impianti di riciclaggio, mentre grandi volumi finiscono in discarica, nell'incenerimento o vengono esportati. La Commissione europea ha stabilito che entro il 2030 ogni Stato membro deve raggiungere il 55% di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica.

IV

Da un lato, l'industria di produzione delle materie plastiche, nota come industria di trasformazione, deve essere distinta dagli altri attori coinvolti nel ciclo di questi materiali quando diventano rifiuti: i gestori dei rifiuti plastici. Nel contesto di questa cessazione della qualifica di rifiuto, una volta che i prodotti in plastica sono immessi sul mercato, indipendentemente da quanto varia la relativa durata utile, diventeranno rifiuti in qualsiasi momento. Essi devono quindi essere trattati in strutture di gestori di rifiuti di plastica specificamente autorizzati a tale trattamento, ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile. In questo flusso è comune che, prima del trattamento per il recupero finale, i rifiuti di plastica passino attraverso altri gestori che di solito effettuano almeno una classificazione. Infine, i rifiuti opportunamente trattati possono essere utilizzati direttamente come materia prima incorporata dall'industria di trasformazione nella fabbricazione di nuovi prodotti in plastica, sia finiti che semilavorati, costituendo così un modello di economia circolare.

Si può aggiungere una sfumatura necessaria e l'ambito di applicazione di questo decreto riguarda solo il flusso descritto nel paragrafo precedente: i rifiuti di plastica che passano attraverso uno o più impianti di trattamento dei rifiuti prima di raggiungere l'impianto di recupero finale. Nell'ambito industriale, tutto ciò che viene generato come rifiuto dalla produzione di prodotti in plastica (resti, scarti, prodotti non conformi, ecc.), ottenuto nella fabbrica stessa e che viene direttamente incorporato nell'industria di trasformazione, rientrerebbe nel concetto di sottoprodotto e non di cessazione della qualifica di rifiuto, poiché non passa attraverso alcun gestore di rifiuti. Questo aspetto, che corrisponde solo ai rifiuti all'interno dell'ambiente industriale che non hanno raggiunto alcun consumatore, chiamati rifiuti post-industriali, non è regolato da questa norma.

Si tratta di un flusso che non dispone ancora di un quadro normativo unico a livello europeo. Solo il Portogallo ha pubblicato i suoi criteri di cessazione dei rifiuti, in linea con quanto stabilito dallo studio tecnico del CCR. Data l'importanza di questo flusso di rifiuti e l'assenza di una regolamentazione a livello dell'Unione europea, si ritiene essenziale disporre di un ordine ministeriale applicabile nel nostro Paese. Ciò comporta benefici diretti come stimolo ad aumentare i volumi di raccolta differenziata ed efficiente di questo tipo di rifiuti; un aumento dei tassi di riciclaggio; l'implementazione di migliori trattamenti dei rifiuti e un migliore controllo della qualità della materia prima recuperata attraverso adeguate operazioni di trattamento. Inoltre, la cessazione della qualifica di rifiuto ridurrà le formalità amministrative relative alle spedizioni di rifiuti, che non sono necessarie per i materiali che riguardano l'ambiente e la salute umana, a differenza di quanto avviene nel campo dei rifiuti, dove il controllo delle spedizioni è essenziale.

V

Lo scopo della presente ordinanza è quello di stabilire criteri di cessazione dei rifiuti specifici per i rifiuti termoplastici trattati meccanicamente e che saranno validi per l'intero territorio dello Stato, come previsto dall'articolo 5 della legge 7/2022 dell'8 aprile. Si tratta di criteri basati sul documento tecnico elaborato dal CCR, sopra menzionato.

Pertanto, lo scopo di questo decreto è quello di stabilire quali requisiti devono essere soddisfatti dai rifiuti termoplastici idonei al trattamento meccanico, i requisiti che devono essere soddisfatti dai gestori dei rifiuti, i criteri di qualità che devono essere soddisfatti dal materiale risultante dopo l'operazione di recupero in linea con gli standard di prodotto applicabili, nonché la procedura per verificare la conformità ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto attraverso i sistemi di gestione.

Va inoltre osservato che questa norma disciplina solo i trattamenti meccanici e non altri trattamenti, come i vari trattamenti chimici che possono essere effettuati sullo stesso flusso di rifiuti.

Come strumento per garantire la complicata questione degli inquinanti organici persistenti (POP) in alcuni flussi di rifiuti plastici, si propone di differenziare due livelli. Da un lato, per quei canali in cui vi è maggiore certezza sull'assenza di POP e sostanze pericolose, facilitare la tracciabilità garantendo l'origine dei rifiuti ricevuti per la cessazione della qualifica di rifiuto e assicurando che questi vengano trattati separatamente senza che vengano mescolati con rifiuti di altra provenienza in tutti i gestori intermedi coinvolti. Infine, quando questi rifiuti di origine concreta, identificabile e tracciabile raggiungono il recuperatore finale, garantire tale tracciabilità semplicemente attraverso la dichiarazione di conformità rilasciata in ogni partita di materiale ottenuto nell'impianto di quest'ultimo.

D'altra parte, per i rifiuti provenienti dai seguenti flussi, tra gli altri: rifiuti pericolosi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli fuori uso e rifiuti da costruzione e demolizione, in cui è nota la presenza di sostanze pericolose e POP, deve essere garantita in modo inequivocabile anche l'origine dei rifiuti, e la gestione separata dai rifiuti di cui sopra deve essere mantenuta in tutti i gestori coinvolti nella catena fino al recuperatore finale. Ciò non pregiudica la decontaminazione specifica di tali rifiuti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Nell'allegato IV è stato inserito, come orientamento, uno schema delle implicazioni di questo regolamento per i rifiuti di plastica e i sottoinsiemi di plastica, nonché le operazioni da utilizzare caso per caso.

Ogni spedizione di materiale plastico riciclato che soddisfa questi criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e che quindi non è più considerato rifiuto, deve essere accompagnata dalla corrispondente dichiarazione di conformità, secondo i contenuti e le indicazioni dell'allegato III, a seconda della successiva destinazione di tale materiale. Pertanto, oltre a garantire la tracciabilità, tale obbligo di documentazione per ciascuna partita è in linea con gli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli articoli in plastica riciclati destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. Poiché in questo particolare settore dei materiali a contatto con gli alimenti il raccoglitore dei rifiuti dovrebbe fornire al trasformatore informazioni sul fatto che il materiale plastico riciclato è prodotto mediante un processo autorizzato e ne specifica l'ambito di applicazione, qualsiasi materiale plastico riciclato conforme al presente decreto e destinato alla fabbricazione di materiali o oggetti a contatto con gli alimenti dovrebbe essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità, che dovrà anche includere alcune informazioni supplementari di cui all'articolo 12.2 del regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo, compreso come specificato nell'allegato I, parte 1, parte B di tale regolamento, riprodotto nell'allegato III, parte 1 del presente decreto.

Infine, i rifiuti di plastica trattati conformemente alle disposizioni del presente decreto sono necessari, dopo il recupero finale, per essere utilizzati direttamente nell'industria di trasformazione. La questione fondamentale per la cessazione della qualifica di rifiuto del materiale risultante non risiede nel formato fisico dei materiali ottenuti, ma nella loro capacità di essere utilizzati direttamente e di poter sostituire la materia prima plastica vergine nell'industria di produzione dei vari prodotti in plastica.

Poiché l'uso come materiale a contatto con gli alimenti è già stato limitato e regolamentato dalla legislazione europea, per i rifiuti plastici trattati destinati a questo particolare scopo, saranno applicate le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo, oltre a qualsiasi altra disposizione prevista dalle altre norme europee in materia. Per questo motivo, due destinazioni successive devono essere distinte nell'ambito del presente decreto ministeriale, anche se i due tipi di materiale sono anche candidati per la cessazione corrispondente della qualifica di rifiuto. Da un lato, quelli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa europea vigente, nonché, a livello nazionale, con regio decreto n. 846/2011 del 17 giugno 2011, che stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte dalle materie prime a base di materiali polimerici riciclati da utilizzare in materiali e articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. E, d'altra parte, per tutti gli altri materiali plastici trattati meccanicamente e destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di qualsiasi altro tipo di prodotto in plastica, che devono essere conformi alla norma corrispondente o alle specifiche tecniche richieste dall'utente.

Di conseguenza, gli altri rifiuti di plastica non inclusi nell'allegato I, nonché i rifiuti di plastica trattati meccanicamente che non soddisfano gli altri criteri stabiliti, continueranno a essere considerati rifiuti ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile e devono pertanto essere gestiti secondo il regime giuridico istituito da tale legge. Altrimenti, laddove siano destinati a impianti per il relativo recupero energetico, detti impianti devono soddisfare quanto stabilito al capitolo IV del regio decreto 815/2013, del 18 ottobre, che adotta il Regolamento sull'inquinamento Industriale e attua la legge 16/2002, del 1° luglio, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, per garantire il livello di protezione ambientale offerto da queste norme.

Dopo l'entrata in vigore di questo decreto, l'opzione di utilizzarlo da parte dei gestori di rifiuti plastici è volontaria, ma se un gestore finale vuole commercializzare i rifiuti plastici trattati come prodotto, deve conformarsi a questo standard. È necessario che, per poter accertare se un gestore di rifiuti plastici adotta lo standard, questi proceda a comunicarlo all'amministrazione regionale competente. Devono quindi inviare una comunicazione all'amministrazione regionale che ha concesso l'approvazione dell'impianto in conformità alla legge, potendo utilizzare il modello incluso nell'allegato II.

Tenuto conto che i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto saranno vincolanti solo all'interno dello Stato membro che li ha stabiliti, come dichiarato dalla Commissione Europea, quando i materiali vengono trasferiti in un altro Stato membro, il Paese di destinazione non ha l'obbligo di accettare la classificazione del materiale come non rifiuto basata sui criteri di cessazione della qualifica di rifiuto del Paese di origine. Pertanto, a meno che il Paese di destinazione non convenga espressamente in anticipo di accettare tale classificazione come prodotto, la spedizione è effettuata ai sensi del regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. Nel caso in cui il Paese di origine o di destinazione sia un Paese terzo, ossia uno Stato non membro dell'UE, il trasferimento è comunque effettuato in conformità al sopra citato regolamento.

VI

La presente norma si adegua ai principi della buona regolamentazione previsti all'articolo 129 della legge 39/2015, del 1° ottobre 2015, sulla procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni. Nel rispetto dei principi di necessità ed efficacia, questo decreto si basa su un'adeguata tutela della salute umana e dell'ambiente, facilitando il rientro nel ciclo produttivo dei prodotti in plastica solo di quei materiali sicuri che rispondono alle specifiche richieste per il successivo utilizzo. Si basa altresì su un'individuazione chiara delle finalità perseguite e, dato l'elevato carattere tecnico dei requisiti imposti, si ritiene che questo sia lo strumento adatto per conseguirle.

La norma è conforme al principio di proporzionalità, in quanto disciplina gli aspetti essenziali per lo scopo che persegue, ovvero stabilire quando determinati rifiuti plastici trattati meccanicamente e correttamente non possono più essere considerati rifiuti, ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile.

Nel rispetto del principio di certezza del diritto, la norma è coerente con il resto dell'ordinamento giuridico nazionale e dell'Unione europea, fornendo una maggiore certezza del diritto attraverso la definizione di un quadro normativo stabile, prevedibile, integrato e certo che ne facilita la conoscenza e la comprensione e, di conseguenza, l'azione e il processo decisionale dei settori interessati.

Rispetta inoltre il principio della trasparenza, poiché tutte le procedure pubbliche di informazione e di audizione sono state seguite scrupolosamente.

Infine, in applicazione del principio di efficienza, questa norma garantisce la massima efficienza nel raggiungere i suoi obiettivi ai costi più bassi possibili per la sua applicazione.

Il presente decreto ministeriale è stato sottoposto alla procedura di informazione nel settore delle norme regolata dal regio decreto 1337/1999, del 31 luglio 1999, che disciplina la fornitura di informazioni in materia di norme e regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione, al fine di ottemperare a quanto disposto nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

L'autorità per l'attuazione del presente decreto è prevista dall'articolo 5 della legge 7/2022 dell'8 aprile, e la sua base costituzionale è l'articolo 149, paragrafo 1, punto 23 della costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione di base sulla protezione dell'ambiente, senza pregiudicare i poteri delle comunità autonome di stabilire norme di protezione aggiuntive.

Nell'elaborazione del presente decreto sono state consultate le comunità autonome e le entità rappresentative dei settori interessati; il decreto è stato inoltre sottoposto alla procedura d'informazione pubblica e trasmesso alla Commissione per il coordinamento in materia di rifiuti e alla Commissione consultiva ambientale, ai sensi delle disposizioni della legge 27/2006 del 18 luglio che disciplina i diritti di accesso all'informazione, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia di ambiente.

In virtù di ciò, previo consenso del ministro delle Finanze e della Funzione Pubblica, in accordo/sentenza con il Consiglio di Stato, stipulo

**Articolo 1. *Scopo e ambito di applicazione.***

1. Lo scopo del presente decreto è quello di stabilire i criteri per determinare quando i rifiuti di plastica trattati meccanicamente e successivamente destinati alla fabbricazione di prodotti di plastica cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti contaminati e sui suoli per un'economia circolare.
2. I rifiuti di plastica non conformi alle disposizioni del presente decreto saranno considerati rifiuti e saranno recuperati o smaltiti in conformità alla legge 7/2022, dell'8 aprile, e a qualsiasi altra normativa ad esso applicabile.
3. I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano nell'intero territorio statale.

**Articolo 2. *Definizioni.***

Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui alla legge 7/2022, dell'8 aprile, si applicano le seguenti definizioni:

a) "Plastica": materiale ottenuto da un polimero quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze e le miscele chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, che possono contenere additivi o altre sostanze aggiunte e che possono fungere da componente strutturale principale dei prodotti finali, a eccezione dei polimeri naturali modificati chimicamente;

b) "rifiuti di plastica": prodotto di plastica o contenente plastica, scartato o destinato a essere smaltito o che deve essere smaltito. Questo termine comprende i rifiuti post-industriali e post-consumo, sia trattati che non trattati;

c) "materiale plastico riciclato": materiale ottenuto da rifiuti plastici sottoposti a trattamento meccanico in impianti di gestione autorizzati, considerato come trattamento finale, che rispetta le disposizioni della presente norma e che cessa di essere considerato rifiuto ai fini della legge 7/2022 dell'8 aprile;

d) "componente non plastico": qualsiasi materiale di natura diversa dai polimeri e dagli additivi chimici che fanno parte di alcuni rifiuti di plastica o del materiale plastico riciclato;

e) "produttore": il gestore autorizzato dei rifiuti che effettua le operazioni di trattamento finale per ottenere un materiale con determinate caratteristiche e che lo cede per la prima volta come materiale plastico riciclato che ha cessato di essere un rifiuto;

f) "titolare": la persona fisica o giuridica che detiene il materiale plastico riciclato;

g) "importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta materiali plastici riciclati che hanno cessato di essere rifiuti in Spagna, da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo;

h) "commerciante": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta nell'acquisto di materiale plastico riciclato che ha cessato di essere un rifiuto ai sensi del presente decreto e nella successiva vendita a impianti di produzione di prodotti in plastica, anche se non lo possiede fisicamente;

i) "personale qualificato": una persona che, attraverso l'esperienza o la formazione, è in grado di esaminare e valutare adeguatamente le proprietà dei rifiuti di plastica e del materiale plastico riciclato;

j) "ispezione visiva": ispezione di tutti i rifiuti di plastica o di materiale plastico riciclato mediante la vista o altri sensi, o qualsiasi attrezzatura non specializzata;

k) "lotto": un'unità di materiale plastico riciclato della stessa qualità, generato nello stesso impianto di trattamento e in cui sono verificati i requisiti di cui al paragrafo 3 dell'allegato I;

l) "spedizione": una partita di materiale plastico riciclato destinata da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuta in una o più unità di trasporto, come i container.

**Articolo 3. *Criteri di cessazione di qualifica dei rifiuti.***

1. Il materiale plastico riciclato destinato alla fabbricazione di prodotti in plastica cessa di essere un rifiuto nel momento in cui lascia i locali del produttore per raggiungere i locali del detentore ed è conforme a quanto segue:
2. I rifiuti di plastica destinati al trattamento sono esclusivamente quelli che soddisfano i criteri di cui all'allegato I, articolo 1;
3. i rifiuti di plastica sono stati sottoposti a una o più operazioni di recupero in conformità ai criteri di cui al paragrafo 2 dell'allegato I;
4. i rifiuti di plastica trattati soddisfano i criteri di cui al punto 3 dell'allegato I;
5. il produttore o l'importatore ha adempiuto, se del caso, agli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7 e all'articolo 4, ove applicabile.

2. Le persone fisiche o giuridiche che desiderano ottenere materiale plastico riciclato devono conformarsi a questa norma e devono informare la comunità autonoma in cui si trova l'impianto di trattamento finale, da cui si ottiene il materiale plastico riciclato, che questi criteri sono soddisfatti prima che venga effettuata la prima spedizione. Tale comunicazione è effettuata tramite una domanda indirizzata all'autorità regionale competente che ha concesso l'approvazione all'impianto, che includa almeno i contenuti indicati nell'allegato II.

**Articolo 4. *Materiale plastico riciclato destinato alla fabbricazione di materiali a contatto con gli alimenti.***

Secondo le disposizioni normative in vigore a livello europeo, quando l'obiettivo del materiale plastico riciclato è la fabbricazione di materiali o articoli che vengono a contatto con alimenti, i rifiuti raggiungeranno la cessazione della qualifica di rifiuto presso i locali dei gestori di rifiuti plastici conformi al regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, riguardante i materiali e gli articoli di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, e a tutte le altre disposizioni europee applicabili.

**Articolo 5. *Dichiarazione di conformità.***

1. Il produttore o l'importatore rilascia per ogni spedizione di materiale plastico riciclato che non è più un rifiuto una dichiarazione di conformità secondo il modello appropriato di cui all'allegato III.

2. Il produttore, l'importatore o il commerciante trasmette la dichiarazione di conformità al titolare successivo della spedizione del materiale plastico riciclato.

3. Il produttore, l'importatore e il commerciante conservano una copia della dichiarazione di conformità per almeno tre anni dalla data della spedizione e la mettono a disposizione delle autorità competenti se richiesto dalle stesse.

4. La dichiarazione di conformità può essere spedita tramite qualsiasi mezzo, in formato cartaceo o elettronico, purché permetta di garantire l'autenticità della stessa, l'integrità del suo contenuto e la relativa leggibilità dalla data di spedizione per tutto il periodo di conservazione.

5. La dichiarazione di conformità è allegata al trasporto di qualsiasi spedizione. Se la spedizione avviene tramite varie unità di trasporto, ciascuna dispone di una copia della dichiarazione di conformità.

**Articolo 6. *Sistema di gestione.***

1. Il produttore adotta un sistema di gestione che permetta di dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 3.

2. Il sistema di gestione include una serie di procedure documentate relative a ognuno dei seguenti aspetti:

a) ispezione di accettazione dei rifiuti sottoposti a trattamento di recupero come specificato nell'allegato I, paragrafo 1;

b) monitoraggio dei requisiti di processo e trattamento descritti nel paragrafo 2 dell'allegato I;

c) controllo di qualità del materiale ottenuto, come indicato al punto 3 dell'allegato I (compresi il campionamento e l'analisi);

d) osservazioni del prossimo titolare sulla conformità ai requisiti del materiale risultante;

e) registrazione dei risultati dei controlli effettuati ai sensi delle lettere da a) a c);

f) revisione e aggiornamento del sistema di gestione; e

g) formazione del personale.

3. Il sistema di gestione include inoltre i requisiti di controllo specifici, relativi ai criteri di cui all'allegato I.

4. Il sistema di gestione comprende la metodologia di progettazione del campionamento e di campionamento per il materiale risultante dal recupero, conformemente alle norme tecniche UNE-CEN/TS 16011 EX. Plastica. Plastica riciclata. Preparazione del campione, e PD CEN/TS 16010 plastica standard. Plastica riciclata. Procedure di campionamento per l'analisi dei rifiuti di plastica e dei riciclati, nella sua versione più aggiornata e attuale.

5. L'organismo di valutazione della conformità accreditato per effettuare tale certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce i requisiti per l'accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 certifica che il sistema di gestione attuato dal produttore è conforme alle prescrizioni del presente articolo.

6. Se richiesto dalle stesse, il produttore concede alle autorità competenti l'accesso al sistema di gestione e ai relativi registri.

7. Se uno dei trattamenti di cui all'allegato I, paragrafo 2, è effettuato da un gestore dei rifiuti diverso dal produttore, il produttore assicura che il gestore disponga di un sistema di gestione per garantire il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

8. L'importatore impone ai suoi fornitori di attuare un sistema di gestione che soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tale sistema di gestione è certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato per effettuare tale certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

**Articolo 7. *Altri obblighi imposti al produttore.***

1. Il produttore, come gestore di rifiuti, inserisce inoltre nel proprio fascicolo cronologico le informazioni di cui all'articolo 64 della legge 7/2022 dell'8 aprile:

a) numero di lotto,

b) data di spedizione del lotto,

c) identificazione del cliente e

d) quantità venduta.

Inoltre, nella relazione annuale di cui all'articolo 65, paragrafo 1, della suddetta legge, il produttore è tenuto a includere informazioni relative alla quantità di materiale plastico trattato commercializzato come prodotto e alla sua destinazione.

2. Per ogni lotto, il produttore conserva, per almeno tre anni, le informazioni che consentono di verificare la conformità ai requisiti di cui all'allegato I.

**Articolo 8. *Obblighi dei gestori di rifiuti che intervengono dinanzi al produttore.***

1. Al fine di garantire la massima tracciabilità, nel caso di rifiuti di plastica provenienti, tra l'altro, dai seguenti flussi: rifiuti pericolosi, rifiuti elettrici ed elettronici, autoveicoli fuori uso o rifiuti da costruzione e demolizione devono essere trattati separatamente e non mescolati con altri rifiuti di plastica provenienti da altre fonti nel loro impianto.
2. Se l'obiettivo successivo del materiale plastico riciclato ottenuto nei locali del produttore è la fabbricazione di materiali o articoli contatto con alimenti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, i gestori dei rifiuti intervenuti dinanzi al produttore rispettano i requisiti per la raccolta e il pretrattamento di cui al presente regolamento, compresa l'introduzione di un sistema di gestione certificato da parte di terzi.

**Disposizione aggiuntiva unica. Adeguamento delle autorizzazioni dei gestori dei rifiuti.**

Per tutti i gestori finali che hanno notificato all'autorità competente della comunità autonoma la conformità al presente decreto ai sensi dell'articolo 3.2, l'approvazione del loro impianto deve includere l'operazione di recupero finale dei rifiuti di plastica codificata come "*R0307 Riciclaggio di rifiuti organici per la produzione di materiali o sostanze*".

**Disposizione** **transitoria unica.** **Regime transitorio.**

Nel caso in cui le comunità autonome abbiano concesso autorizzazioni ai gestori e agli impianti di trattamento per ottenere la plastica riciclata come prodotto, l'operazione di recupero R03 ai sensi della precedente legge, tali persone fisiche o giuridiche e tali strutture devono richiedere l'adeguamento dell'autorizzazione entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Per i casi di cui sopra, e dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, solo la plastica riciclata conforme alle disposizioni del presente decreto ministeriale può essere commercializzata come prodotto. Tale periodo è ridotto a tre mesi qualora gli operatori e gli impianti di cui al comma precedente non abbiano richiesto l'adeguamento della loro autorizzazione.

**Prima disposizione finale. *Titolo di competenza.***

Il presente decreto è emanato a norma dell'articolo 149, paragrafo 1, punto 23, della Costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione di base sulla protezione dell'ambiente, lasciando impregiudicate le facoltà delle comunità autonome di stabilire norme di protezione aggiuntive.

**Seconda disposizione finale. *Entrata in vigore.***

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale dello Stato".

**ALLEGATO I**

**Criteri di cessazione della qualità di rifiuto**

***1. Rifiuti di plastica ammessi al trattamento finale di recupero***

I rifiuti di plastica oggetto del presente decreto sono i cosiddetti termoplastici e devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Criteri** | **Requisiti di controllo** |
| 1. Solo i rifiuti con i seguenti codici CER sono ammessi all'entrata di questo trattamento 2. Nell'ambito dei rifiuti post-industriali:   07 02 13 Rifiuti di plastica (dalla produzione, formulazione, distribuzione e uso di plastiche, gomma sintetica e fibre artificiali)  12 01 05 Trucioli e bave di plastica (da stampaggio e trattamento fisico e meccanico delle superfici di metalli e plastiche)   1. Nell'ambito dei rifiuti post-consumo:   02 01 04 Rifiuti di plastica, esclusi gli imballaggi (da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca)  15 01 02 Imballaggi in plastica (compresi i rifiuti di imballaggio della raccolta differenziata urbana),  15 01 10\* Imballaggi contenenti o contaminati da residui di sostanze pericolose (solo se l'imballaggio è in plastica)  16 01 19 Plastica (dal trattamento di mezzi di trasporto semoventi a fine vita o da processi di manutenzione e riparazione)  17 02 03 Plastica (da rifiuti di costruzione e demolizione)  19 12 04 Plastica e gomma (per la plastica proveniente da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti) [[1]](#footnote-1)  20 01 39 Plastica (da sottoinsiemi raccolti separatamente (eccetto quelli specificati nel sottocapitolo 15 01))  Per quanto riguarda i capitoli 18 01 e 18 02, chiarire che i rifiuti di plastica con i codici CER 18 01 03\* e 18 02 02\*, nonché i codici CER 18 01 02, 18 01 04 e 18 02 03, possono essere considerati rifiuti ammissibili anche dopo la disinfezione. | L'accettazione dei rifiuti di plastica (o dei sottoinsiemi di plastica derivati) utilizzati all'ingresso della struttura deve essere controllata da personale qualificato in grado di riconoscere, attraverso l'ispezione visiva e la documentazione di accompagnamento, quali rifiuti non soddisfano questi criteri.  Se necessario, devono essere eseguite prove di laboratorio in conformità alla legislazione applicabile per determinare le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. |
| 1. I rifiuti dei prodotti per l'igiene personale utilizzati non sono ammissibili. |
| 1. I rifiuti classificati come pericolosi non sono ammissibili a meno che non si dimostri che, dopo aver effettuato le necessarie operazioni di trattamento, tali rifiuti non presentano le caratteristiche di pericolosità indicate al punto 3 del paragrafo seguente. |
| 1. I rifiuti di plastica termoinduriti non sono ammissibili. |
| 1. Non sono ammissibili i rifiuti di plastica (o sottoinsiemi derivati dalla plastica) contenenti inquinanti organici persistenti in concentrazioni superiori al limite di legge stabilito in conformità al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP).   Per la destinazione a contatto con gli alimenti, è richiesta specificamente l'assenza di inquinanti organici persistenti e di altri inquinanti che non garantiscono la sicurezza alimentare del materiale plastico riciclato. | La procedura per l'applicazione dei requisiti sulle caratteristiche di pericolo e sulla presenza di POP deve essere documentata come parte del sistema di gestione e deve essere valutata. |

***2. Trattamento dei rifiuti di plastica***

I rifiuti di plastica sia presso i locali del gestore dei rifiuti che interviene prima del produttore, sia presso i locali del produttore stesso, devono essere conformi a quanto segue:

1. Essere immagazzinati separatamente da qualsiasi altro tipo di rifiuto. Non devono essere mescolati con altri tipi di rifiuti.
2. Essere sottoposti a tutti i trattamenti meccanici necessari per garantire che siano adatti all'uso diretto nella fabbricazione di nuovi prodotti in plastica (finiti o semilavorati), tra cui almeno la selezione e la frantumazione. Inoltre, possono essere effettuati altri trattamenti meccanici che saranno essenziali a seconda del tipo di rifiuti plastici e della successiva applicazione a cui sono destinati, quali: riduzione meccanica delle dimensioni mediante laminazione o micronizzazione, lavaggio, centrifugazione, essiccazione, filtraggio, agglomerazione, estruso e sabbiatura.
3. Nel caso in cui, dopo il trattamento finale di recupero, la successiva applicazione rientri nell'ambito dell'uso a contatto con gli alimenti, si dovrà tenere conto delle restrizioni stabilite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo per ciascuna tecnologia di riciclaggio. Se la tecnologia di riciclaggio non è ancora stata inclusa nell'allegato I, ma è stato pubblicato il parere scientifico dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla tecnologia di riciclaggio, si terrà conto delle restrizioni contenute in tale documento.
4. Nel caso dei rifiuti elencati nel criterio 3 del paragrafo 1 dell'allegato I, devono essere applicati i trattamenti di decontaminazione necessari (stabiliti, se del caso, dai rispettivi regolamenti specifici) al fine di eliminare le caratteristiche di pericolo che possono presentare.

***3. Requisiti per il materiale plastico riciclato ottenuto***

|  |  |
| --- | --- |
| **Criteri** | **Requisiti di controllo** |
| 1. Ove applicabile, devono essere utilizzati gli standard disponibili per la caratterizzazione del materiale plastico riciclato, stabiliti dalle norme tecniche UNE-EN pertinenti, nella loro versione più aggiornata e corrente:  * Per il polistirolo: UNE-EN 15342 Plastica. Plastica riciclata. Caratterizzazione del riciclaggio del polistirene (PS) * Per il polietilene: UNE-EN 15344 Plastica. Plastica riciclata. Caratterizzazione del riciclaggio del polietilene (PE) * Per il polipropilene: UNE-EN 15345 Plastica. Plastica riciclata. Caratterizzazione del riciclaggio del polipropilene (PP) * Per il poli(vinilcloruro): UNE-EN 15346 Plastica. Plastica riciclata. Caratterizzazione del riciclaggio di poli(cloruro di vinile) (PVC) * Per il poli(etilene tereftalato): UNE-EN 15348 Plastica. Plastica riciclata. Caratterizzazione del riciclaggio del poli(etilene tereftalato) (PET)   In assenza di una norma tecnica per la caratterizzazione, il materiale ottenuto deve essere conforme alle specifiche tecniche del cliente per l'uso diretto nell'industria di trasformazione, sia per la fabbricazione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, sia per la fabbricazione di qualsiasi altro prodotto in plastica. | La verifica della conformità alla rispettiva norma o specifica di ciascun lotto della partita è effettuata da personale qualificato.  La qualità del prodotto è verificata mediante:   * esame visivo. * Caratterizzazione fisico-chimica: esecuzione delle prove di laboratorio previste dalle norme relative a ciascun tipo di plastica o dalle specifiche tecniche e dagli standard industriali specifici per la destinazione d'uso della plastica recuperata. Ulteriori test di laboratorio possono essere necessari anche in conformità alle specifiche aggiuntive del cliente.   A intervalli appropriati e soggetti a riesame in caso di modifiche significative del processo operativo, devono essere analizzati campioni rappresentativi di ciascun tipo di materiale plastico riciclato.  È stabilita la frequenza appropriata per il campionamento, tenendo conto dei seguenti fattori:   * Variabilità prevista (ad esempio in base ai risultati passati). * Il rischio intrinseco di modificare la qualità dei rifiuti in plastica all'ingresso dell'impianto in cui viene effettuata l'operazione di trattamento meccanico, in particolare l'elevato contenuto medio di plastica contenente sostanze pericolose. * L'accuratezza intrinseca del metodo di campionamento. * La vicinanza dei risultati ai limiti di concentrazione, a partire dai quali il materiale è considerato pericoloso o la sua immissione sul mercato è limitata. * La prossimità dei risultati del contenuto di componenti non plastici rispetto al limite massimo del 2% del totale del materiale plastico riciclato, in peso a secco.   I campioni rappresentativi devono essere ottenuti secondo le procedure di campionamento descritte nel manuale delle procedure, che devono essere il più possibile dettagliate (metodologia del campione utilizzata, periodicità, dimensione, tipo e numero di campioni, approccio statistico, ecc.). |
| 1. Il tenore di componenti non in plastica deve essere inferiore o uguale al 2% in peso a secco.   Per la destinazione a contatto con gli alimenti, sono richiesti in particolare l'assenza di componenti non plastici, l'assenza di corpi estranei e l'assenza di fibre tessili plastiche. Inoltre, a seconda dell'applicazione a cui è destinato e in conformità alle specifiche tecniche del cliente, non deve contenere componenti/polimeri plastici diversi da quello prodotto, secondo le quantità/limiti stabiliti in tali specifiche. | Il personale qualificato dovrebbe essere formato sui possibili tipi di contaminazione nel flusso di rifiuti di plastica, nonché sui componenti o sulle caratteristiche che consentono di riconoscere visivamente tali inquinanti.  La procedura per verificare la conformità alle specifiche tecniche che si applicano al materiale deve essere documentata come parte del sistema di gestione e deve essere disponibile per gli audit. |
| 1. Il materiale risultante non è classificato come pericoloso a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento CLP).   Ad esso si applicano le restrizioni all'immissione sul mercato di sostanze estremamente problematiche, sostanze che rispondono ai criteri dell'articolo 57 del regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH), a meno che non siano soggette ad autorizzazione o esenzione ai sensi delle disposizioni del regolamento.  Esso è conforme alle altre disposizioni di attuazione stabilite dal regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e dal regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.  Esso rispetta i divieti o le limitazioni all'uso o all'immissione sul mercato di inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Secondo le normative vigenti, la destinazione a contatto con gli alimenti richiede l'assenza di inquinanti organici persistenti nel materiale risultante. | Essi sono soggetti a una caratterizzazione qualitativa e quantitativa che verificherà la conformità a tali requisiti e alle disposizioni dei regolamenti CLP, REACH e POP.  Oltre alla caratterizzazione quantitativa, tutti i lotti di una spedizione sono ispezionati visivamente da personale qualificato.  Il personale qualificato dovrebbe essere formato sui possibili tipi di contaminazione nel flusso di rifiuti di plastica, nonché sui componenti o sulle caratteristiche che consentono di riconoscere visivamente tali inquinanti.  La procedura per il riconoscimento delle caratteristiche di pericolo deve essere documentata come parte del sistema di gestione e deve essere disponibile per gli audit. |
| 1. Il materiale risultante non deve contenere oli, solventi, vernici o tracce di alimenti acquosi o grassi.   Inoltre, per la destinazione a contatto con gli alimenti, il materiale risultante non deve contenere alcuna sostanza che metta in pericolo la sicurezza alimentare del prodotto da contenere. | Se l'ispezione visiva rileva segni di assorbimento di liquidi diversi dall'acqua, che possono causare problemi come la formazione di muffa o di odori, e tali segni sono significativi, il lotto deve essere considerato un rifiuto.  Il personale qualificato deve essere formato su questi potenziali contaminanti, nonché sui componenti o sulle caratteristiche dei materiali che consentono di riconoscere gli inquinanti.  L'attuale attività di riconoscimento degli inquinanti deve essere documentata come parte del sistema di gestione e deve essere disponibile per gli audit. |

**ALLEGATO II**

**Contenuto minimo della comunicazione indirizzata all'autorità regionale competente per quanto riguarda il rispetto del presente decreto**

La società di gestione dei rifiuti....... autorizzata con NIMA..... in data......, le cui strutture si trovano a......... mediante la presente lettera indirizzata a (*Ufficio.../Dipartimento...*) della comunità autonoma.......,

**RIPORTA** quanto segue:

* La società............ rispetta tutte le disposizioni previste dal decreto ministeriale che stabilisce i criteri per determinare quando i rifiuti plastici sottoposti a trattamento meccanico e destinati alla fabbricazione di prodotti in plastica cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti contaminati e sui suoli per un'economia circolare.
* La società...... dispone di un sistema di gestione e conformemente all'articolo 6 del decreto.
* La società............ ha effettuato gli adeguamenti, i miglioramenti o le azioni necessari per garantire il rispetto del decreto, e presenta insieme a questa richiesta la documentazione necessaria per dimostrarlo. (*se applicabile a causa di modifiche apportate alle strutture)*

E per tutto questo **CHIEDE** al (*Ufficio.../Dipartimento...)*

1. Informata da questa società, tramite una dichiarazione responsabile, di conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale in modo che il materiale ottenuto presso la sua sede non sia più considerato un rifiuto a tutti gli effetti di legge; e
2. rivedere e aggiornare l'attuale autorizzazione di gestore di rifiuti, in conformità alla legge 7/2022 dell'8 aprile sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare, e in particolare in conformità all'allegato II della stessa, che stabilisce i codici per le operazioni di recupero dei rifiuti.

Luogo, data, firma.

**ALLEGATO III**

##### Dichiarazione di conformità ai criteri per determinare quando i rifiuti di plastica trattati cessano di essere rifiuti

1. Dichiarazione di conformità per i materiali plastici riciclati destinati alla fabbricazione di materiali o articoli a contatto con gli alimenti

Conformemente al regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo, la dichiarazione di conformità richiesta nei casi di cui all'articolo 12.2 di tale regolamento contiene inoltre le seguenti informazioni, come specificato nell'allegato I, parte B, di detto regolamento, vale a dire:

1) la dichiarazione che il processo di riciclaggio è stato autorizzato, con l'indicazione del numero di registro CE del processo di riciclaggio autorizzato;

2) una dichiarazione che l'ingresso di plastica, il processo di riciclo e la plastica riciclata sono conformi alle specifiche in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione;

3) la dichiarazione dell'attuazione di un sistema di garanzia della qualità conformemente alla sezione B dell'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

2.Dichiarazione di conformità per materiali plastici riciclati destinati alla fabbricazione di altri prodotti

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Produttore/importatore di materiali  Nome:  Indirizzo:  Persona di contatto:  Telefono:  Posta elettronica:  Numero di iscrizione nel registro della produzione e della gestione dei rifiuti: |
| 2 | Tipo di materiale plastico riciclato (*indicare):*   * HDPE (polietilene ad alta densità) * LDPE (polietilene a bassa densità) * PET (poli(etilene tereftalato)) * PP (polipropilene) * PS (polistirolo) * PVC (poli(cloruro di vinile)) * EPS (polistirolo espanso) * Altri (*specificare*)   Contenuto di componenti non plastici (%): |
| 3 | Numero e quantità del lotto (tonnellate): |
| 4 | Tale spedizione soddisfa i criteri di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per determinare quando i rifiuti di plastica sottoposti a trattamento meccanico e destinati alla fabbricazione di prodotti di plastica cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti contaminati e sui suoli per un'economia circolare. |
| 5 | In relazione a tale spedizione, la tracciabilità dalla fonte è garantita dal punto di generazione dei rifiuti, e ciò può essere dimostrato e documentato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per determinare quando i rifiuti plastici sottoposti a trattamento meccanico e destinati alla fabbricazione di prodotti in plastica cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti contaminati e sui suoli per un'economia circolare. |
| 6 | Il produttore del materiale attua un sistema di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per determinare quando i rifiuti di plastica sottoposti a trattamento meccanico e destinati alla fabbricazione di prodotti di plastica cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare. |
| 7 | Il materiale di questa partita è destinato alla vendita diretta o tramite agente commerciale/distributore per essere utilizzato esclusivamente nel settore della lavorazione delle materie plastiche. |
| 8 | (*selezionare una delle opzioni*):   * la spedizione è conforme alla seguente norma tecnica: (*specificare il numero*) * La spedizione è conforme alle specifiche tecniche richieste dall'industria di destinazione. |
| 9 | Il materiale contenuto in questa spedizione non è classificato come pericoloso, come stabilito nei criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008[[2]](#footnote-2) (regolamento CLP), è conforme alle disposizioni relative all'immissione sul mercato di sostanze estremamente preoccupanti, nonché alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006[[3]](#footnote-3) (regolamento REACH) e ai divieti o restrizioni all'uso e all'immissione sul mercato di inquinanti organici persistenti imposti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021[[4]](#footnote-4) (regolamento POP). |
| 10 | Dichiarazione del produttore/importatore di rifiuti plastici trattati meccanicamente che cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti contaminati e sui suoli per un'economia circolare.  Certifico che le informazioni di cui sopra sono complete e accurate al meglio della mia conoscenza e comprensione.  Nome, data, firma. |

**ALLEGATO IV**

**Orientamenti sull'applicazione del regolamento[[5]](#endnote-1) POP ai rifiuti di plastica**

Diagrama, Dibujo de ingeniería

Descripción generada automáticamente

Incenerimento/valutazione energetica

(attuazione dell'allegato V, parte 1, del regolamento POP)

la concentrazione non può essere determinata

POP > limite di cui all'allegato IV

POP < limite di cui all'allegato IV

Recupero del materiale

Con la presenza di POP

Senza POP

Sottoinsieme di plastica

RIFIUTI DI PLASTICA

1. La comunicazione della Commissione 2018/C 124/01 afferma che il CER 19 12 04 può provenire da impianti di trattamento dei RAEE e da altri impianti che effettuano un trattamento meccanizzato.

   Non sono ammissibili i rifiuti di plastica (o sottoinsiemi di plastica derivati) contenenti inquinanti organici persistenti in concentrazioni superiori al limite di legge stabilito in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP).

   I sottoinsiemi di plastica ottenuti da impianti di trattamento meccanizzato dei rifiuti destinati a raggiungere la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere valutati per determinare le loro caratteristiche di pericolo. Il CER 19 12 04 può essere assegnato a sottoinsiemi di plastica solo se non sono state riscontrate caratteristiche pericolose. Per i sottoinsiemi di plastica ottenuti in impianti che non garantiscono la non pericolosità dei rifiuti, si applica il codice 19 12 11\* Altri rifiuti (comprese le miscele di materiali) derivanti dal trattamento meccanico di rifiuti contenenti sostanze pericolose. Questo criterio di differenziazione tra i due codici CER menzionati si applica a tutti gli impianti di trattamento meccanizzati, indipendentemente dall'origine dei rifiuti che trattano. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze e le miscele chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. [↑](#footnote-ref-3)
4. Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti. [↑](#footnote-ref-4)
5. I trattamenti di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento europeo (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), applicati al flusso di rifiuti di plastica sono:

   D 9 Trattamento fisico-chimico

   D 10 Incenerimento a terra

   R 1 Utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo di produzione di energia, esclusi i rifiuti contenenti PCB [↑](#endnote-ref-1)